II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1998

relativa agli aiuti di Stato concessi dall'Italia all'Enirisorse SpA

[notificata con il numero C(1998) 3866]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/334/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato [1] gli interessati a presentare le loro osservazioni, a norma dei suddetti articoli,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 13 gennaio 1998 la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato relativamente agli aiuti concessi, sotto forma di conferimento di capitale, da parte dell'ENI in favore della sub-holding Enirisorse SpA (in prosieguo «l'Enirisorse»). Vale la pena di precisare da subito che l'Enirisorse è controllata al 100 % dalla holding pubblica italiana ENI, la quale a sua volta era controllata all'epoca dei fatti qui in discussione dallo Stato italiano per mezzo del ministero del Tesoro, detentore della maggioranza delle azioni.

I fatti all'origine dell'apertura del procedimento

Con decisione 98/212/CE [2] la Commissione aveva deciso di chiudere il procedimento relativo alle ricapitalizzazioni effettuate tra il 1992 e il 1996 dall'ENI a favore dell'Enirisorse. Tali ricapitalizzazioni, avvenute nel quadro di un piano di ristrutturazione, ammontavano ad un totale di 1 819 miliardi di ITL. La decisione è stata notificata all'Italia con lettera del 2 maggio 1997.

Nell'ambito della decisione 98/212/CE, la Commissione aveva deciso che le ricapitalizzazioni per 1 819 miliardi di ITL erano compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE, in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni. Le principali condizioni, per quanto d'interesse ai fini della presente decisione, erano le seguenti:

— l'Italia doveva adempiere l'impegno di completare la realizzazione del piano di ristrutturazione privatizzando le società ed i siti di produzione dell'Enirisorse e procedendo alla liquidazione definitiva di quest'ultima entro il 31 dicembre 1998;

— i proventi delle privattizzazioni dovevano essere utilizzati per coprire eventuali ulteriori costi di liquidazione dell'Enirisorse;

[1] GU C 70 del 6.3.1998, pag. 5.

[2] GU L 80 del 18.3.1998, pag. 34.

— era istituita una procedura di controllo dell'esecuzione della decisione da parte del governo italiano.

Il primo rapporto semestrale del governo italiano è giunto alla Commissione l'11 novembre 1997. Dal rapporto si rilevava, tra l'altro, che la cessione di Pertusola Sud, una delle due restanti società dell'Enirisorse SpA, che gestisce uno stabilimento per la produzione di zinco a Crotone, non era ancora stata realizzata, contrariamente al piano di ristrutturazione notificato dall'Italia ed approvato dalla Commissione.

I problemi relativa a Pertusola Sud avevano avuto un peso rilevante nella decisione 98/212/CE. All'epoca, l'Italia aveva infatti indicato che la società sarebbe stata chiusa o ceduta ad un acquirente interessato prima della fine del 1997. In questo secondo caso, l'acquirente avrebbe convertito la produzione di zinco in produzione di nichel. Questi erano i termini in cui la chiusura o la vendita di Pertusola Sud nel 1997 figurava nel piano di ristrutturazione dell'Enirisorse, notificato alla Commissione e ripreso da quest'ultima nella motivazione della decisione 98/212/CE.

La Commissione, infatti, dato che le perdite operative dell'Enirisorse per il 1997 sarebbero state imputabili alle attività di Pertusola Sud, confidava nella chiusura o nella cessione di questa società ad un privato per conseguire l'obiettivo finale del piano di ristrutturazione dell'Enirisorse, ossia la sua liquidazione definitiva.

Il medesimo rapporto rivelava che l'ENI aveva proceduto nel 1997 a nuovi conferimenti di capitale all'Enirisorse per un totale di 133 miliardi di ITL. Questo capitale fresco era stato utilizzato, tra altro, per coprire i costi operativi di Pertusola Sud e i costi di liquidazione dell'Enirisorse. Orbene, questi conferimenti di capitale non erano previsti nel piano di ristrutturazione notificato alla Commissione e pertanto non erano stati presi in considerazione nella decisione 98/212/CE. Detti conferimenti non erano stati notificati alla Commissione ed erano stati pertanto eseguiti illegalmente.

La Commissione ha dovuto quindi analizzare questi nuovi conferimenti come nuove misure di aiuto, illegali perché concesse in violazione della preventiva notificazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

Alla stregua delle informazioni raccolte durante la prima fase della sua indagine, la Commissione è giunta alla conclusione che le ricapitalizzazioni effettuate dall'ENI nel 1997 erano destinate a non avere un sufficiente rendimento finanziario dato che l'Enirisorse sarebbe state liquidata a breve termine; di conseguenza, non si sarebbe potuto sostenere che l'ENI avesse agito come un investore privato. L'Enirisorse, del resto, aveva registrato forti perdite per oltre cinque anni; un investitore privato avrebbe ristrutturato o liquidato la società molto prima, per evitare perdite prolungate.

La Commissione, nutrendo seri dubbi circa la compatibilità con il mercato comune dei predetti conferimenti di capitale, giacché essi non sembravano tali da poter beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, decideva di aprire il procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, riguardo ai nuovi conferimenti in capitale.

II

A seguito della pubblicazione della decisione di apertura del procedimento [3], con lettera del 6 aprile 1998 il governo del Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni a sostegno degli argomenti avanzati dalla Commissione. Le autorità britanniche sostenevano in particolare che l'ulteriore conferimento di capitale da ENI in Enirisorse, viste le condizioni finanziarie di quest'ultima, non rispondeva alla logica dell'imprenditore privato.

Con lettera del 4 maggio 1998 la società Union Minière, produttrice di zinco e concorrente diretta di Pertusola Sud, ha trasmesso osservazioni anch'esse a sostegno degli argomenti avanzati dalla Commissione. Union Minière sosteneva in particolare che i nuovi conferimenti di capitale a Enirisorse, relativi agli esercizi 1997 e 1998 e destinati a coprire le perdite della sua controllata Pertusola Sud, rappresentavano un aiuto di Stato non notificato ed inguistificato. Questi nuovi aiuti falsavano palesemente ed in modo indebido la concorrenza sul mercato dello zinco, già afflitto da un'esuberanza strutturale di capacità produttive.

Nessun altro Stato membro né altre parti interessate hanno presentato osservazioni alla Commissione. Le osservazioni del Regno Unito di Union Minière sono state trasmesse dalla Commissione al governo italiano con lettera del 28 maggio 1998.

III

Nella sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, nonché alle predette osservazioni dei terzi, il governo italiano ha contestato sia la decisione di apertura del procedimento adottata dalla Commissione, sia le osservazioni dei terzi in quanto:

— il contestato conferimento di capitale per 133 miliardi di ITL era stato comunicato alla Commissione nell'ambito del controllo previsto dalla decisione 98/212/CE;

— dei contestati 134 miliardi di ITL, 34 sono stati destinati alla copertura delle perdite di Pertusola Sud, mentre i restanti 99 sono serviti a coprire costi relativi a Enirisorse. Questi utlimi 99 miliardi di ITL sono stati funzionali al completamento del piano di ristrutturazione approvato

[3] Cfr. la nota 1.

dalla Commissione; questo ulteriore conferimento di 99 miliardi di ITL deve considerarsi sostanzialmente autorizzato, ancorché non formalmente incluso negli aiuti previsti dal piano, laddove la Commissione aveva previsto, all'articolo 3, lettera b), della decisione 98/212/CE che l'Italia avrebbe comunicato ogni altro costo di liquidazione;

— le somme (99 miliardi di ITL) destinate a coprire i costi della liquidazione e della chiusura di un'impresa non sono materialmente in grado di falsare le condizioni di concorrenza poiché destinatarie sono imprese che cessano definitamente la loro attività ed escono dal mercato.

Relativamente ai 34 miliardi versati a Pertusola Sud, l'Italia riconosce la circostanza che Enirisorse ha proceduto nel 1997 alla ricapitalizzazione di Pertusola Sud per un importo di 34 miliardi al fine di ripianare le perdite realizzate dalla società. Tuttavia, il governo italiano espone quanto segue:

— la Commissione, allorquando adottò la sua decisione 98/212/CE, sapeva che Pertusola Sud avrebbe perso 48 miliardi in quell'anno. Pertanto, imponendo la vendita o la chiusura di Pertusola entro la fine del 1997, la Commissione avrebbe implicitamente approvato la continuazione delle attività fino a tale data e il conseguente ripianamento delle perdite accumulatesi nel 1997;

— lo stabilimento di Pertusola è situato nell'area geografica di Crotone che ha i requisiti per gli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato; gli aiuti contestati adrebbero, quindi, valutati come compatibili con il mercato comune alla luce della predetta disposizione del trattato.

IV

L'Enirisorse è stata costituita nel 1991 come una holding «pura», intesa ad ottimizzare le risorse economico-finanziarie del gruppo ENI e con l'obbiettivo fondamentale di concentrare in un unico centro di responsabilità la gestione delle partecipazioni detenute dal gruppo principalmente nelle attività minerarie. Di fatto, l'ENI ed il suo azionista del tempo (il ministero del Tesoro italiano) avevano deciso nel 1991 di disimpegnarsi dalle attività non strategiche per ripristinare la redditività di quelle strategiche separandole dalle attività in perdita. Lo scopo ultimo di tutta l'operazione era la privatizzazione della holding Enirisorse.

In questa prospettiva Enirisorse aveva elaborato un piano d'interventi straordinari, che prevedeva, tra l'altro e per quanto qui d'interesse, la chiusura dello stabilimento di Pertusola Sud entro la fine del 1997, oppure la sua cessione ad un acquirente interessato che avrebbe trasformato il complesso in un'unità di produzione di nichel.

Al termine del quinquennio 1992-1996, l'Enirisorse aveva ricevuto dal suo azionista unico, l'ENI, a titolo di ricapitalizzazione, 1 819 miliardi di ITL, finalizzati all'attuazione del piano. Questi aiuti furono giudicati compatibili dalla Commissione nella decisione 98/212/CE, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al piano di ristrutturazione notificato. Nello stesso periodo, Enirisorse prevedeva altresì di incassare, attraverso le operazioni di cessione di società e di rami aziendali, circa 840 miliardi di ITL.

V

Sulla natura di aiuti di Stato dei contestati conferimenti di capitale

Per valutare se la ricapitalizzazione per 133 miliardi di ITL costituisca un aiuto di Stato, la Commissione esamina il flusso di capitali esistente tra lo Stato italiano, il principale azionista all'epoca dei fatti, e l'Enirisorse alla luce del principio dell'investitore privato in economia di mercato, enunciato dalla Commissione nella comunicazione agli Stati membri [4], nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera. In base a tale principio, in un'operazione finanziaria si concreta un aiuto di Stato se questa non sarebbe stata intrapresa da un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato.

All'epoca dei fatti, cioè il 1997, accanto allo Stato italiano, che deteneva di gran lunga la partecipazione di maggioranza nell'ENI, altri azionisti privati detenevano partecipazioni azionarie in ENI. Pur tuttavia, sempre all'epoca dei fatti in causa, il ministero del Tesoro, che deteneva la maggioranza del pacchetto azionario di ENI, aveva un ruolo strategico di primo piano nel determinare le scelte imprenditoriali del gruppo.

Le ricapitalizzazioni per 133 miliardi contestate nell'apertura del procedimento sono state finanziate con gli utili altrimenti spettanti agli azionisti dell'ENI ed in particolare al suo azionista di controllo, cioè lo Stato italiano. Di conseguenza, i fondi che l'ENI ha messo a disposizione dell'Enirisorse devono essere considerati come risorse statali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

La Commissione ha ragionevole motivo per ritenere che le ricapitalizzazioni effettuate dall'ENI per importo di 133 miliardi di ITL siano caratterizzate da un insufficiente, *rectius* inesistente, rendimento finanziario, dato che l'intervento consiste essenzialmente nella copertura di perdite di una società, la Pertusola Sud, che già avrebbe dovuto essere liquidata ed in non meglio precisati costi di liquidazione che non è dato comprendere per quali motivi l'ENI si sobbarcherebbe, salvo un preciso obbligo giuridico in tal senso.

Nell'assenza di tale obbligo giuridico, che spettava alla autorità italiane di provare, la condotta, dell'ENI si colloca al di fuori di

[4] GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

ogni logica dell'investitore privato in un'economia di mercato, non potendo l'ENI contare su un rendimento proporzionalmente redditizio all'ammontare della ricapitalizzazione, dovendosi anzi escludere, nella fattispecie, ogni benché minimo ritorno dell'investimento, stante la decisione di liquidare in ogni caso l'Enirisorse entro il 31 dicembre 1998.

Di conseguenza non si può certo sostenere che l'ENI abbia agito come un investitore privato, allorquando ha deciso di procedere al nuovo ed ulteriore conferimento per 133 miliardi di ITL. Un operatore privato avrebbe liquidato l'Enirisorse, limitando al massimo i costi di liquidazione ed intervenendo eventualmente solo in presenza di un suo preciso obbligo giuridico. Dagli elementi di cui dispone, la Commissione è portata ad escludere che l'ENI sia intervenuta in ossequio ad un'obbligazione giuridica connessa alle procedure ordinarie di liquidazione di una società.

Ne discende che le misure in questione costituiscono aiuti di Stato.

VI

Sull'illegalità degli aiuti di Stato in parola

Per quanto concerne la legalità degli aiuti in parola, nella sua risposta all'apertura del procedimento, l'Italia sostiene che il contestato conferimento di capitale per 133 miliardi di ITL era stato comunicato alla Commissione nell'ambito del controllo previsto dalla decisione 212/98/CE.

A questo riguardo la Commissione deve osservare che l'informazione relativa al nuovo conferimento di capitale, una tra le tante trasmesse alla Commissione nell'ambito del controllo predetto, avrebbe dovuto essere formalmente notificata, trattandosi di nuovi aiuti, non indicati nell ammontare degli aiuti autorizzati con la decisione 212/98/CE. In ogni caso, le autorità italiane non hanno rispettato gli obblighi di comunicazione preventiva all'attuazione degli aiuti, come precisato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sestenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz/Germania ([5]).

D'altra parte, le stesse autorità italiane convengono sulla circostanza che i nuovi conferimenti per 133 miliardi di ITL non erano inclusi nei 1 819 di ITL autorizzati dalla Commissione. Tuttavia, esse sostengono che dei predetti 133 miliardi di ITL, 99 sono stati funzionali al completamento del piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione. Questo ulteriore conferimento di 99 miliardi di ITL deve considerarsi sostanzialmente autorizzato, ancorché non formalmente incluso negli aiuti previsti dal piano, mentre la Commissione aveva previsto, all'articolo 3, lettera b), della decisione 98/212/CE che l'Italia avrebbe comunicato ogni altro costo di liquidazione.

([5]) Raccolta 1973, pag. 1471.

Orbene, la Commissione non può accettare tali argomenti in quanto l'articolo 2 della decisione 212/98/CE prevedeva espressamente che i proventi delle privatizzazioni delle società dell'Enirisorse non potevano essere utilizzati dall'ENI per investimenti in altre società di sua proprietà, bensi per coprire eventuali ulteriori costi di liquidazione dell'Enirisorse. Ne discende che, sebbene ulteriori costi connessi alla liquidazione potevano essere previsti dalla Commissione al momento in cui adottò la citata decisione, era evidente dal tenore letterale del predetto articolo che, per la Commissione, a questi costi si sarebbe fatto fronte grazie alle realizzazioni derivanti dalle privatizzazioni delle società dell'Enirisorse messe sul mercato e non certo con nuovi aiuti pubblici, sotto forma di nuovi conferimenti di capitali, come invece fu il caso.

Pare altresì destituita di fondamento l'affermazione delle autorità italiane secondo la quale la Commissione, sapendo che nel corso del 1997 Pertusola Sud avrebbe registrato nuove perdite per 48 miliardi di ITL e avendone accettato la chiusura entro il 31 dicembre 1997, implicitamente autorizzò la copertura di quelle perdite.

Orbene, il fatto che la Commissione fosse a conoscenza della circostanza che Pertusola Sud avrebbe registrato nuove perdite, non implica minimamente la sua approvazione di nuovi aiuti per la copertura delle medesime. Era infatti del tutto logico, ed in ogni caso è ciò che si evince dalla decisione 212/98/CE, che alle nuove perdite di Pertusola Sud, l'Enirisorse avrebbe dovuto far fronte con il ricavato delle privatizzazioni realizzate mediotempore o comunque grazie a risorse interne alla holding senza ricorrere ad un nuovo ed assolutamente non previsto conferimento di capitale, come invece fu il caso.

Ne discende che le misure in questione costituiscono degli aiuti di Stato illegali in quanto non notificati, preventivamente alla loro concessione, dall'Italia alla Commissione e, a fortiori, non autorizzati da quest'ultima in ossequio all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

VII

Sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti illegali di cui trattasi

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti, l'Italia sostiene, innanzi tutto, che le somme destinate a coprire i costi della liquidazione e della chiusura di un'impresa non sono materialmente in grado di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, né di incidere sugli scambi tra Stati membri, poiché destinatarie sono imprese che cessano definitivamente la loro attività ed escono dal mercato.

A questo riguardo la Commissione osserva che tale affermazione è destituita di fondamento nella fattispecie: essa è direttamente smentita dalle osservazioni dell'Union Minière, concor-

rente di Pertusola Sud che lamenta come gli aiuti in parola abbiano permesso all'impresa di restare attiva sul mercato dello zinco, falsando in tal modo la concorrenza tra essa e gli altri produttori di zinco.

Di fatto, nel caso di specie, le imprese che hanno beneficiato direttamente o indirettamente dei contestati aiuti sono tuttora attive sui mercati, continuando spesso a produrre come è il caso per Portovesme e per Pertusola Sud che, sebbene posta da alcuni mesi in liquidazione, è attiva produttrice di zinco. Senza i contestati aiuti essa avrebbe dovuto essere ceduta, oppure chiusa, da tempo.

Pertanto, l'argomento fatto valere dall'Italia non può essere accolto, trattandosi di costi di liquidazione che hanno avuto ripercussioni, direttamente o indirettamente, su imprese ancora attive sul mercato.

L'Italia sostiene inoltre che, in ogni caso, lo stabilimento di Pertusola è situato nell'area geografica di Crotone, avente i requisiti per gli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Gli aiuti contestati andrebbero quindi valutati come compatibili con il mercato comune alla luce della predetta disposizione del trattato.

A questo riguardo la Commissione ricorda che l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato consente alla Commissione, derogando al divieto degli aiuti di Stato che incidano sugli scambi tra gli Stati membri ed atti a falsare la concorrenza, di dichiarare compatibili con il mercato comune gli «aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

In quest'ambito la Commissione ha autorizzato aiuti regionali una volta accertato il criterio della vitalità dell'impresa. In altre parole, un aiuto regionale è autorizzato in quanto possa effettivamente arrecare un vantaggio regionale, quasi sempre in termini occupazionali, legato alla vitalità nel tempo dell'impresa assistita. In ogni caso è evidente e confermato da una giurisprudenza costante (cfr. da ultimo sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, EFIM e BFM/Commissione) [6], che la Commissione non può esimersi, anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dal prendere in considerazione l'interesse comunitario, non dovendosi mai limitare alla verifica della specificità regionale della misura in causa senza valutarne l'impatto a livello comunitario.

Nella fattispecie in esame, l'Italia invoca sic et simpliciter una deroga regionale per un'impresa liquidanda, al di fuori di qualsiasi prospettiva di vitalità anche a medio termine. Ciò implica che nessun concreto vantaggio regionale in termini occupazionali potrà derivare come effetto del contestato conferimento di capitale, giacché le stesse autorità italiane riconoscono come in ogni caso Pertusola Sud, già posta in liquidazione, chiuderà entro il 31 dicembre 1998.

Né l'intervento contestato pare funzionale ad alcuna politica regionale, non potendosi qualificarlo come «destinato a favorire lo sviluppo economico» dell'area interessata, un aiuto alla liquidazione di imprese. Esso costituisce, invece, un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento sul mercato ad ogni costo e per altri pochi mesi di Pertusola Sud, al di fuori di ogni logica industriale, economica e regionale.

Pertanto, per quanto concerne le invocate disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la Commissione deve constatare che le misure di aiuto ad hoc di cui trattasi non sono state concesse in applicazione di una strategia pubblica effettivamente funzionale allo sviluppo regionale, tale da giustificare la deroga de qua. Dal fascicolo non risulta nemmeno che siano state concesse per creare posti di lavoro in una regione assistita. Al contrario, l'esame del caso indica che si tratta di misure puntuali destinate a permettere a qualunque costo la sopravvivenza industriale delle imprese ancora controllate da Enirisorse ed in particolare di Pertusola Sud.

Per quanto concerne infine l'eventuale compatibilità dei nuovi aiuti alla luce dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione sottolinea che tale disposizione non è stata direttamente invocata dall'Italia nell'ambito del presente procedimento. Ad ogni buon conto, la Commissione ribadisce che gli aiuti di Stato possono beneficiare della predetta deroga sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione, i soli che potrebbero eventualmente essere invocati nel caso presente, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [7] sottolineano, inter-alia, che questo tipo di aiuti hanno una natura straordinaria e non sono pertanto rinnovabili, eccezion fatta per casi particolari che lo possano giustificare. Orbene, nella fattispecie, la concessione degli aiuti contestati, nuovi rispetto a quelli già autorizzati dalla decisione 212/98/CE, è contraria al principio dell'una tantum, nell'assenza di fatti nuovi aventi un carattere eccezionale che potessero eventualmente giustificarne l'autorizzazione da parte della Commissione.

VIII

Alla stregua delle svolte considerazioni, la Commissione conclude che gli aiuti, sotto forma di conferimenti di capitale per un ammontare di 133 miliardi di ITL, contestati all'Italia nella decisione di apertura del procedimento non possono beneficiare di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b), e c), in quanto non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anor-

[6] Raccolta 1998, pag. II-3437, punto 101 della motivazione.

[7] GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

malmente basso, né alla ristrutturazione di imprese di cui la chiusura è imminente e comunque non potrà essere successiva al 31 dicembre 1998.

All'apertura del procedimento, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità italiane sulla circostanza che ogni aiuto illegalmente concesso può essere oggetto di una decisione che obbliga lo Stato membro a recuperare l'aiuto versato e, nella fattispecie, si ritiene necessario recuperare l'aiuto al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla sua concessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato ai quali l'Italia ha dato esecuzione nell'anno 1997 in favore dell'Enirisorse SpA, sotto forma di ricapitalizzazioni per un ammontare di 133 miliardi di ITL, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1. L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall'Enirisorse SpA gli aiuti di cui all'articolo 1, già illegalmente posti a sua disposizione dalla medesima.

2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure di diritto italiano relative al recupero dei crediti dello Stato. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dell'Enirisorse SpA fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione